

## TI\_GERICHTE 52.2000.40 vom 26. April 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-04-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.40](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.40)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.40 du 26 avril 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.40 del 26 aprile 2000

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Erwägungen

#### E. 8

CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od anche solo appaia violato. In primo luogo, la famiglia si è separata per ben due volte. La prima, nel 1991 quando \_\_\_\_\_ si era trasferita in Svizzera lasciando la ricorrente in Jugoslavia; la seconda nel 1993 quando la figlia, nonostante avesse ottenuto alla fine del 1992 l'autorizzazione per vivere insieme alla madre nel canton \_\_\_\_\_, trascorrevva la maggior parte del tempo nel suo Paese d'origine. L'insorgente non ha reso inoltre verosimile la sussistenza di interessi famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto che, come è già stato spiegato dianzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera dell'insorgente non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunirsi con la madre ma risponda semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica, come migliori condizioni d'insegnamento o un futuro professionale più favorevole. Va infine rilevato che nulla impedisce a \_\_\_\_\_ di continuare a mantenere le relazioni personali come le ha intrattenute con la madre finora. Non risulta del resto che la madre abbia incontrato ostacoli di rilievo recandosi in Jugoslavia per renderle visita. Anche da questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU. 5. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.—, sono poste a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.